

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
SULLA PIAZZA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI**

Approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 170 del 28 giugno 2010

Aggiornato in data 7/09/2020



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di rilevazione dei prezzi e di regolazione del mercato che la legge ha attribuito alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l'attività delle Commissioni incaricate di accertare i prezzi informativi delle Opere Edili ed impiantistiche rilevati sulla piazza di Milano Monza Brianza Lodi, prendendo come riferimento una costruzione di media entità, al fine di garantirne la conformità alla realtà del mercato locale.

ART. 2 COMMISSIONI DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Le Commissioni di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- 1) Opere Edili
- 2) Impianti Elettrici e speciali

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA

Le Commissioni tecniche per l'accertamento dei prezzi sono nominate direttamente dalla Giunta Camerale - su proposta del Segretario Generale - hanno la durata di 4 anni e restano comunque in carica fino al rinnovo delle stesse.

Al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori del settore oggetto di rilevazione ogni commissione si compone di:

COMPONENTI EFFETTIVI:

- Presidente: è il dirigente dell'area interessata, in cui è collocata L'U.O. prezzi, con possibilità di nominare un suo delegato;
- Uno o più Vice-Presidenti nominati dalla Giunta camerale tra i componenti consulenti - di cui al successivo punto - segnalati dalle Associazioni di categoria e/o da Enti Pubblici o direttamente scelti dalla Camera di Commercio in virtù di riconosciute personali caratteristiche di equilibrio, obiettività e mediazione. In caso di più di un Vice Presidente, essi sono individuati in rappresentanza di settori diversi all'interno della filiera produttiva;
- Responsabile del Servizio Prezzi o suo delegato;
- Segretario: Funzionario del Servizio Prezzi della Camera di Commercio.

COMPONENTI CONSULENTI:

- operatori economici scelti fra una rosa di nominativi segnalati dalle Associazioni di categoria individuati tra coloro che - a garanzia del contraddittorio - appartengono alle diverse fasi di scambio proprie della filiera oggetto della rilevazione;
- esperti designati da Associazioni di Categoria, Enti pubblici ed Organismi ritenuti più rappresentativi in ambito territoriale;
- professionisti scelti per le loro qualifiche e funzioni, appartenenti a Ordini e Collegi professionali;

- tecnici esperti operatori nei vari settori economici scelti - per quelle Commissioni nelle quali la Camera di Commercio dovesse ritenere utile poter disporre di un ausilio tecnico a proprio supporto - direttamente dall'Ente camerale in base a riconosciuti particolari requisiti di competenza e serietà professionale.

Ciascuna Associazione, nel fornire la rosa di nominativi, avrà cura di indicare la specializzazione di ciascun operatore economico candidato e di garantire la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento.

Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare ed obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.

ART. 4 PERIODICITA'

La Camera di Commercio, con determinazione del Segretario Generale o suo delegato, stabilisce per ogni Commissione, relativamente al mercato di competenza, il periodo di riferimento (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.) delle rilevazioni, nonché il calendario annuale delle riunioni, tenendo conto delle esigenze legate al mercato ed alla pubblicazione dei prezzi.

Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può proporre, motivandole, eventuali variazioni di periodicità e/o di calendario e di luogo.

ART. 5 VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Le Commissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di Commercio.

Al fine di garantire il contraddittorio, le Commissioni si ritengono validamente costituite quando sono presenti almeno due delle categorie economiche contrapposte, al fine di garantire il contraddittorio.

I partecipanti sono tenuti ad apporre, per ciascuna seduta, la firma sul foglio delle presenze.

Le Commissioni, nell'espletamento delle loro funzioni, deliberano validamente se:

- sono regolarmente costituite;
- viene assicurato il libero confronto fra tutti i presenti.

Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dalla Camera di Commercio.

ART. 6 FUNZIONAMENTO

Il Presidente o chi ne fa le veci, è garante del buon andamento delle riunioni; funge da moderatore nel contraddittorio, raccoglie le indicazioni ed i commenti emersi e li sintetizza, evidenziando la tendenza di mercato scaturita dalla discussione generale. Infine, sollecita le parti - per il tramite del Vice Presidente o dei Vice Presidenti - a

stabilire il prezzo che, in base ai risultati della discussione, risulti essere il più rispondente alla realtà di mercato.

Il o i Vice Presidenti hanno funzioni di supporto al Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento, assumendone gli stessi compiti.

Qualora siano nominati più Vice Presidenti, questi, in caso di assenza del Presidente, si alternano nell'attività di sostituzione di norma ad ogni riunione, salvo che la stessa Commissione non predetermini all'unanimità periodi diversi.

Agiscono comunque di concerto, addivenendo a decisioni comuni.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un Funzionario del Servizio Prezzi.

Il Segretario fa da supporto al Presidente e al Vice Presidente o ai Vice Presidenti fornendo, in sede di riunione, le informazioni acquisite direttamente e/o rilevate dal Servizio Prezzi camerale. Registra i prezzi finali stabiliti per la pubblicazione e verbalizza le note di mercato, nonché i fatti e gli accadimenti rilevanti in seno alle riunioni di Commissione. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e cura la predisposizione degli atti relativi alle riunioni.

Qualora nel corso delle riunioni all'interno della Commissione emergesse la necessità, prima d'addivenire alla determinazione del prezzo, di acquisire ulteriori informazioni e/ o di effettuare un supplemento d'analisi, il Segretario può sospendere e rimandare la discussione, successivamente alla riunione della Commissione stessa, al Comitato di Coordinamento composto da tutti i componenti effettivi della Commissione. In questo ambito alle parti verrà chiesto di effettuare un supplemento d'analisi prima di giungere all'accertamento del prezzo.

ART. 7 ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE DEI PREZZI

La Camera di commercio, periodicamente, provvede:

- alla rilevazione del costo della mano d'opera;
- alla rilevazione dei prezzi medi, unitari, franco cantiere dei materiali;
- alla rilevazione dei prezzi medi dei noleggi;
- alla rilevazione delle opere compiute.

Ogni Commissione, per la propria competenza, ha il compito di accertare e approvare i dati sopra citati e le variazioni da questi subiti rispetto alla precedente rilevazione.

L'approvazione si ottiene collegialmente ed è funzione del Presidente di ogni singola Commissione, o di chi ne fa le veci, validarne il risultato.

ART. 8 VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLE VOCI DI DESCRITTIVO

La Camera di commercio provvede all'adeguamento periodico delle voci di descrittivo alle necessità di mercato ed alle nuove normative di legge.

Ogni Commissione, per la propria competenza ed in seduta plenaria, ha il compito di verificare ed eventualmente integrare le modifiche ad essa proposte.

L'approvazione si ottiene collegialmente ed è funzione del Presidente di ogni singola Commissione validarne il risultato.

ART. 9 COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento è composto di diritto da tutti i componenti effettivi della Commissione ed ha il compito di svolgere quei supplementi d'analisi eventualmente necessari ad addivenire all'accertamento dei prezzi.

Le riunioni del Comitato di Coordinamento saranno valide qualunque siano le categorie rappresentate ed i componenti presenti.

Laddove necessario per il proficuo espletamento dei compiti del Comitato sarà possibile coinvolgere al lavoro dello stesso i rappresentanti delle Associazioni e/o i componenti consulenti della Commissione, competenti per materia.

Sarà facoltà della Camera di Commercio considerare validi i prezzi accertati in sede di Comitato, così come sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi.

ART. 10 CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI

I componenti, che durante la carica cessano di far parte delle Commissioni, sono sostituiti con le modalità previste dall'art. 3.

Ogni componente delle Commissioni è impegnato ad assicurare la propria presenza alle riunioni in modo da garantire la funzionalità delle stesse e di dare comunicazione in caso di impedimento, almeno tre giorni prima della data fissata.

La Camera di Commercio nel corso del quadriennio, su segnalazione del Servizio Prezzi e/o della Commissione e/o delle Associazioni di categoria, può sostituire, con le stesse modalità di nomina di cui all'articolo 3, qualsiasi componente. I motivi della sostituzione possono essere ricondotti, ad esempio, a ripetuti comportamenti scorretti o contrari al regolamento o atti a creare turbativa ai lavori di Commissione, a situazioni di conflitto d'interesse o, più in generale, ad inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza. Potranno essere inoltre sostituiti, sempre con le stesse modalità di nomina di cui all'articolo 3 e nel corso del quadriennio, quei componenti che risultino assenti ingiustificati per almeno metà delle riunioni previste nell'anno.

ART. 11 SOTTOCOMMISSIONI TECNICHE

Ogni Commissione può istituire al proprio interno delle Sottocommissioni, con funzioni consultive e di supporto tecnico per l'approfondimento di singoli argomenti.

Esse sono composte da componenti delle Commissioni che abbiano conoscenze e competenze specifiche e si rendano disponibili a farne parte.

Qualora siano necessarie conoscenze qualificate non presenti tra i componenti delle Commissioni, la composizione delle Sottocommissioni può essere allargata ad esperti esterni, che parteciperanno alle riunioni solo per il tempo necessario ad approfondire gli argomenti in oggetto, previa comunicazione da parte dell'ufficio ai relativi Presidenti di Commissione.

Le riunioni delle Sottocommissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di Commercio.

Le funzioni di segreteria sono espletate dal Segretario della Commissione.

Le Sottocommissioni si ritengono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il lavoro svolto dalle Sottocommissioni viene proposto alle Commissioni di riferimento, le quali, a seguito di puntuali verifiche, procedono all'approvazione.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

I componenti delle Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'ufficio, di prendere visione e di ottenere copia cartacea del materiale utilizzato nelle riunioni di competenza.

Possono rivolgere al Presidente proposte e suggerimenti, in forma scritta o verbale, sui contenuti della pubblicazione.

I componenti delle Commissioni agiscono e partecipano con cognizione di causa, imparzialità ed in piena autonomia per garantire l'efficacia ed il buon andamento delle attività svolte.

I componenti delle Commissioni utilizzano le informazioni riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, che annulla ogni altro precedente, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo camerale.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.L. N. 196 DEL 30.6.2003

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento il Servizio Prezzi è autorizzato a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, l'Ufficio raccoglie e conserva i dati:

- necessari alla gestione delle Commissioni prezzi (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni prezzi, agli esperti facenti parte delle Commissioni ad eventuali informatori esterni ecc.);
- necessari alla gestione degli abbonamenti a titolo oneroso o gratuito dei listini prezzi pubblicati;
- questi dati possono essere altresì comunicati a soggetti esterni eventualmente incaricati di effettuare tali spedizioni.